

La notifica telematica dei difensori nel processo penale

L'introduzione del portale telematico PDP per il deposito di atti penali ha creato, tra gli altri equivoci, anche quello di ritenere che la "notifica" di un nostro atto possa avvenire tramite deposito telematico sul portale, specie ove diretta alla parte pubblica, ossia al PM, Autorità naturalmente destinataria dei depositi telematici penali, oramai obbligatoriamente.

In realtà non è così: il **portale** sostituisce il **deposito** in Cancelleria, **non la notifica** e lo si desume espressamente dagli artt. 148 ss., 152, 153 c.p.p. e **56 bis disp. att. c.p.p.**

Quindi, quando la normativa processuale "parla", ad esempio, di "notifica" al Pubblico Ministero, la stessa **non** può essere effettuata tramite deposito dell'atto sul portale, magari indirizzandolo alla Procura della Repubblica come Autorità destinataria.

Si possono fare le ipotesi delle richieste in tema di riti alternativi, della notifica della richiesta, ad opera della persona indagata, di *incidente probatorio* ex artt. 392 e 395 c.p.p. o della notifica della *dichiarazione di costituzione di parte civile* quando la costituzione venga effettuata "fuori udienza" (non avendo altrimenti effetto: art. 78 c.p.p.).

Per inciso, in tal caso, ove l'imputato abbia la pec o abbia eletto domicilio presso il difensore, la notifica della dichiarazione di costituzione può parimenti avvenire telematicamente, come lo potrà avvenire sicuramente anche per le altre parti private, che in tal caso starebbero in giudizio necessariamente con un difensore e sarebbero necessariamente domiciliate per legge presso quest'ultimo.

In particolare, le notificazioni, ai sensi dell'art. 153 c.p.p. al PM (e, alle altre parti private, ai sensi dell'art. 152 c.p.p.) sono eseguite con le modalità previste dall'art. 148, comma 1, c.p.p. (ossia, con modalità telematica) e, nei casi del comma 4 dello stesso art. 148 (impossibilità di effettuare la notifica telematica), con il deposito del documento in formato analogico (cartaceo) presso la Segreteria.

In questo contesto si inserisce la disposizione di cui all'art. 56 *bis* disp. att. c.p.p. (da molti ignorata in quanto di recente introdotta dalla Riforma Cartabia, come del resto le modifiche apportate alla suddetta normativa del codice), la quale, alla stregua di quanto avviene nel processo civile e, in particolare, della notifica pec effettuata ai sensi dell'art. 3 *bis* della (famosissima, per i civilisti "puri") Legge n. 53/1994, prevede che la notifica telematica del difensore sia eseguita, con predisposizione della **relata di notifica**, a mezzo PEC, utilizzando gli indirizzi del *domicilio digitale* sia del difensore mittente che del destinatario, entrambi risultanti da "**pubblici elenchi**".

Quindi, come avviene per il processo civile, anche tale norma, che disciplina espressamente la **notificazione con modalità telematiche ad opera del difensore**, offre una disciplina assolutamente e necessariamente conforme al Codice dell'Amministrazione Digitale (il cui acronimo è CAD), di cui al decreto legislativo n. 82/2005 (e, in particolare, a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. n-ter, il quale definisce il *domicilio digitale* come l'indirizzo di posta elettronica certificata valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale) e con l'art. 16-ter del D.L. 179/2012 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n. 221), che individua i **pubblici elenchi dai quali estrarre** o presso i quali verificare i *domicili digitali* (ossia, gli **indirizzi pec**).

Come noto, in tali **pubblici elenchi**, oltre al “nostro” RegIndE”, è menzionato anche l’**IPA** (ossia l’**indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione**), di cui all’art. 6-ter del CAD citato.

Ad esempio, per notificare a mezzo pec un atto alla nostra Procura di Lagonegro, è sufficiente inserire, nell’area di ricerca del sito IPA, il nominativo della Procura nella Denominazione AOO (Aree Organizzative Omogenee) per aversi il risultato di cui alla seguente schermata:

The screenshot shows the IPA search interface. At the top, there's a navigation bar with 'AGID' logo and 'Area Ricerca'. Below it, a breadcrumb trail reads: Home > Consultazione > Domicilio Digitale > Ricerca Domicili Digitali Ente. The main content area has a search box with a placeholder text explaining the search process. Below the search box, there are sections for 'Parametri di ricerca' and 'Limitata ad AOO'. The 'Parametri di ricerca' section includes fields for 'Denominazione/Acronimo Ente', 'Codice Fiscale Ente', 'Codice IPA', 'Categorie Ente', and 'Area Geografica'. The 'Limitata ad AOO' section includes fields for 'Denominazione AOO' and 'Codice Unificato AOO'. A 'Ricerca' button is located below these fields. Below the search parameters, there is a section titled 'Elenco Domicili Digitali Ente trovati (1)' which contains a table with the following data:

Ente T	AOO T	Domicili Digitali	Indirizzi AOO T	Ulteriori Informazioni
Ministero della Giustizia	Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Lagonegro	prot.procura.lagonegro@giustiziacer.it dal 12/04/2019 ad oggi	Via Napoli, 7 - Lagonegro (PZ)	AOO

ATTENZIONE: quindi, come si noterà, l’indirizzo da utilizzare per una **notifica** alla Procura della Repubblica ad opera del difensore (**NON PER UN DEPOSITO**) **non è** quello estratto dal famoso elenco **allegato** al Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, ossia quello degli Indirizzi PEC degli uffici giudiziari **destinatari dei depositi** di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (il solito decreto sull’emergenza Covid).

In altri termini, per provvedersi alla notifica di un atto alla Procura della Repubblica, non si può estrarre l’indirizzo di quest’ultima, che è una Pubblica Amministrazione, dal famoso elenco degli indirizzi pec degli Uffici Giudiziari destinatari di **deposito**, che iniziano tutti per **depositoattipenali...** e che, per quanto riguarda la Procura di Lagonegro, è

depositoattipenali.procura.lagonegro@giustiziacer.it .

Bensi quello che si estrae da un **pubblico elenco** o comunque da **IPA**, che, nel nostro esempio di ricerca, restituirà l’indirizzo

prot.procura.lagonegro@giustiziacer.it .

Ciò in quanto l’elenco dell’**allegato** Provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, predetto, **non è inserito nei pubblici elenchi menzionati dal CAD**, anche perché è un elenco **destinato al deposito degli atti penali** (allo stato ancora “facoltativo”, appunto a mezzo PEC, per alcune Autorità Giudiziarie destinatarie: Corte d’Appello, GdP,

etc.) o, sia pure facoltativo al portale, in quanto quest'ultimo non è ancora operativo per altre Autorità Giudiziarie destinatarie (Cassazione, Sorveglianza etc.), **non alla notifica!**

Ricapitolando:

- per i “depositi” telematici di atti (ove ancora consentiti) > elenco di cui all'**allegato** del Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (acronimo DGSIA) del Ministero della Giustizia / indirizzi giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24.4 D.L. 28.10.2020, n. 137 > *depositoattipenali* ... (non si riproduce quello della Procura in quanto, essendo per essa oramai obbligatorio il portale, è difficile individuarsi una ipotesi in cui il deposito possa essere effettuato utilizzando l'indirizzo, estratto dall'elenco pec in questione, depositoattipenali.procura.lagonegro@giustiziacert.it , salve le ipotesi di cui agli artt. 175 e 175 bis c.p.p.);

- per le “notifiche” penali > indirizzo risultante da **pubblico elenco** (ad esempio, per le pubbliche amministrazioni, registro **IPA**; se occorre invece individuare l'indirizzo di posta elettronica di un difensore, **RegIndE** ma anche INIpec) > se indirizzata alla Procura della Repubblica (in questo esempio, di Lagonegro) > prot.procura.lagonegro@giustiziacert.it (anche per le altre Procure, l'indirizzo estratto dai **pubblici elenchi** inizia sempre con il suffisso **prot.**).

Si precisa che l'utilizzo dell'indirizzo pec di cui all'allegato del 2020/2021, che abbiamo detto iniziare solitamente con la denominazione *depositoattipenali*..., non dovrebbe comportare nullità ma il mio personale consiglio è comunque quello di utilizzare, nella **relata di notifica** e, poi, **nella stessa stringa destinatario** (in modo che si generi una sola ricevuta di accettazione e due di avvenuta consegna di un'unica PEC di notifica), sia l'indirizzo che si estrae dai **pubblici elenchi** (nativamente destinato, appunto, alle **notifiche**), sia l'indirizzo di cui all'elenco dell'**allegato** del provvedimento del DGSIA ex DL 37/2020 (nativamente destinato, in realtà, ai **depositi**).

Dunque, se il difensore procede ad una notifica **telematica** destinata alle **altre parti private**, la stessa deve essere effettuata ai sensi dell'art. 152 c.p.p. (è la norma che, prima della Riforma Cartabia, utilizzavamo, ad esempio, per la intimazione testimoniale penale, inviando una nota raccomandata a.r. anche quando il difensore non era autorizzato alla notifica – civile – in proprio), quindi, dopo la Riforma Cartabia, anche in via telematica (a mezzo PEC, ove il destinatario privato o il suo domiciliatario, anche *ex lege*, abbiano un indirizzo pec estraibile dai pubblici elenchi) oppure inviandosi l'atto in formato *analogico* con *nota raccomandata con avviso di ricevimento*.

Se invece il difensore deve procedere ad una notifica al PM (art. 153 c.p.p.), tale notificazione deve essere eseguita ai sensi dell'art. 148, comma 1, c.p.p. (ossia con modalità telematiche), salvo il caso in cui tale modalità non sia possibile (art. 148, comma 4, c.p.p.), in tal caso sostituendosi alla notifica telematica la consegna (che è cosa diversa dal deposito) di originale + copia dell'atto in formato di documento *analogico* presso la Segreteria, che rilascia sulla copia dell'atto l'annotazione di chi effettua la consegna e la sua data.

Difatti, il quarto comma dell'art. 148 c.p.p. sancisce che, per le ipotesi la notifica telematica non sia possibile, si applicano le diverse modalità previste dallo stesso titolo IV (del libro II) del codice di procedura penale e, quindi, per le notifiche al PM, quelle previste dall'art. 153 c.p.p.

In entrambi i casi, ossia, sia per l'ipotesi il difensore debba notificare telematicamente un atto ad una parte privata (ad esempio, la *persona offesa* danneggiata debba notificare, per il tramite del suo procuratore speciale/difensore la dichiarazione di costituzione all'*imputato* provvisto di pec o domiciliato – ma non è, questa, una ipotesi certa - presso il suo difensore), sia che lo debba notificare al PM, deve predisporre la **relata di notifica, firmata digitalmente**, contenente poi tutte le indicazioni di cui al nuovo **art. 56 bis disp. att. c.p.p.**

Inoltre, per esplicito disposto della stessa norma, se l'atto da notificare è *cartaceo*, occorre farne la *scansione* e conferire alla *copia informatica* ottenuta (quindi come *pdf immagine*) dal documento *analogico*, l'attestazione di conformità all'originale *cartaceo* di cui sia in possesso il difensore attestante.

Una norma che ha quindi introdotto un parallelismo con la notifica nel PCT.

Poi, quando è richiesto anche il **deposito telematico** (quindi, evidentemente diretto ad un'Autorità Giudiziaria) **della prova della notifica** (si pensi proprio all'esempio della *richiesta di incidente probatorio* formulata dalla persona *indagata*, la quale, subito dopo il deposito al GIP, deve essere notificata al PM), che è cosa diversa dalla notifica, occorre procedere al **deposito telematico** della stessa tramite **portale PDP** (nell'esempio dell'*incidente probatorio*, infatti, i depositi presso il GIP avvengono oramai soltanto in via telematica, obbligatoriamente) delle *copie informatiche native digitali* (o da scansione, quando l'atto o uno degli atti notificati sia in origine *cartaceo*, con la relativa attestazione), allegandosi poi anche la ricevuta di avvenuta consegna della pec di notifica (RdAC) in formato originale di posta *.eml* (oppure *.msg* per chi usa *Outlook*).

Nel *portale PDP* esiste, al riguardo, un "evento specifico" (*prova di notifica*) di "atto successivo" per i *procedimenti autorizzati* o di "atto contestuale" (al deposito della nomina del difensore dell'indagato/*imputato*/responsabile amministrativo o della *persona offesa* o della costituzione delle *altre parti private*) per i procedimenti non in elenco e sul tema specifico del "deposito della richiesta di incidente probatorio ad opera dell'indagato, della sua notifica e del successivo deposito della prova della notifica tramite portale", con il COA di Lagonegro stiamo realizzando un contributo video di prossima pubblicazione sul nostro sito e sul solito canale You Tube.

Per coloro che fanno (anche) civile, le attività menzionate sono di quotidiana "frequentazione" e quindi non dovrebbero risultare per nulla complicate.

Buon lavoro e buon fine settimana

avv. Eugenio Di Bisceglie

(vice Presidente e referente procedimento telematico COA Lagonegro)